

Publicato il 14/01/2021

N. 00191/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06420/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6420 del 2019

OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

la modifica o la revoca della dichiarazione di incompetenza da parte dall' Ufficio III del MIUR tramite pec del 10 agosto 2018 in relazione alle istanze presentate ai sensi dell'art. 38 d. lgs. 165/2001, avverso le comunicazioni di rigetto delle istanze di riconoscimento presentate ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ovvero d. lgs. 206/2007, tramite il portale telematico “Riconoscimento Professione Docente”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti; conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere in relazione alle istanze di riconoscimento/equipollenza del “Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” mediante l'adozione di un provvedimento espresso secondo quanto previsto dall'art. 38 d. lgs. 165/2001, anche tramite nomina di un commissario ad acta, al fine di consentire ai ricorrenti di partecipare ed essere ammessi alle selezioni concorsuali pubbliche e inserire il titolo di specializzazione di sostegno conseguito all'estero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;15/1/2021 N. 06420/2019 REG.RIC. 3/4

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la difesa dei ricorrenti ha precisato che il ricorso è limitato alla parte di impugnativa dei provvedimenti negativi adottati dai seguenti ricorrenti: OMISSIS

Considerato che l'Amministrazione ha precisato che il corso in questione non ha carattere ufficiale e non ha comportato il rilascio di alcun titolo ma solo l'attestato di fine corso

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), **respinge** la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Non risulta proposto appello